

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-913 del 26/02/2019 |
| Oggetto | Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. con sede legale in Comune di Ravenna - Via Vicoli n. 93. Proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013 e s.m.i. relativa all'impianto sito in Comune di Forlimpopoli - Loc. Selbagnone. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-957 del 26/02/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena |
| Dirigente adottante | CARLA NIZZOLI |

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** con sede legale in Comune di Ravenna – Via Vicoli n. 93. **Proroga** dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013 e s.m.i. relativa all'impianto sito in Comune di **Forlimpopoli – Loc. Selbagnone**.

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013 e s.m.i., avente validità fino al 28.02.2019, la ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di **Forlimpopoli – Loc. Selbagnone**;

Dato atto che in data 08.11.2018, con documentazione acquisita al PGFC n. 19048 del 09.11.2018, la ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che a decorrere dal 08.11.2018, con nota PGFC n. 19255 del 13.11.2018, è stato avviato il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativo all'impianto della ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.**, sito in Comune di **Forlimpopoli – Loc. Selbagnone**;

Vista la nota pervenuta in data 08.02.2019, acquisita al PG n. 21044 del 08.02.2019, con cui la ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** chiede una proroga della suddetta **autorizzazione alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in attesa della conclusione del procedimento relativo al rinnovo della stessa;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inerente la richiesta di proroga, inviata alla ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 23794 del 13.02.2019;

Considerato che la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione suddetta, nella seduta del 30.01.2019, ha ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta dell'autorizzazione vigente per un periodo di **9 mesi**, funzionale alla conclusione del procedimento comunale di approvazione dell'Accordo Operativo di proroga, al fine di non creare una interruzione nell'attività lavorativa in essere;

Considerato che con la medesima nota PG n. 23794 del 13.02.2019 è stato contestualmente chiesto all'Azienda USL Romagna, vista l'urgenza di provvedere al rilascio della proroga, di comunicare gli eventuali motivi ostativi entro il 22.02.2019;

Evidenziato che nei tempi fissati, e comunque ad oggi, non sono pervenute da parte dell'Azienda USL

comunicazioni in merito a eventuali motivi ostativi al rilascio della proroga;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare la proroga richiesta al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti anche alla luce del procedimento di rinnovo nonché del procedimento comunale di approvazione dell'Accordo Operativo di proroga;

Ritenuto idoneo, in conformità ai tempi disposti dalla Conferenza Rifiuti del 30.01.2019, prorogare l'autorizzazione vigente fino al **30 novembre 2019**;

Acquisito al PGFC n. 30986 del 26.02.2019, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.**;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Ravenna, effettuata in data 26.02.2019, la ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** risulta iscritta all'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List) ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Considerato che l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *"l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate"*;

Considerato che la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevede che la durata della garanzia finanziaria sia pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

Ritenuto pertanto necessario che la validità della garanzia finanziaria prestata sull'impianto, in scadenza al 28.02.2021 venga estesa fino al **30.11.2021**, conformemente a quanto prescritto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. 1991/03 e alla proroga rilasciata con il presente atto;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) di prorogare fino al 30.11.2019 la validità della autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** relativa all'impianto sito in **Forlimpopoli – Località Selbagnone**, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013, e successive modifiche e integrazioni, delle quali rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 3) di stabilire che, nel termine perentorio di **60 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 venga estesa fino al **30.11.2021** e aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
- 4) di precisare che in allegato alla suddetta appendice della garanzia finanziaria:
 - la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario dell'atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere lo stesso allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario dell'atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 5) di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 6) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 7) di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

- 8) di fare salvi:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 9) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Carla Nizzoli

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.